



COMUNE DI TARANTO
Direzione Gestione del Territorio

Delibera di C.C. n° 151 del 30/12/2004

**NORME PER LA INSTALLAZIONE DI OPERE
PROVVISIONALI**

N.B

**A SEGUITO DI INTERVENUTE NORMATIVE
CHE REGOLAMENTANO L'INSTALLAZIONE DEI
DEHORS , LE PRESENTI NORME MANTENGONO
EFFICACIA UNICAMENTE PER LA
INSTALLAZIONE DI PERTINENZE AI FABBRICATI,
COME INDICATO ALL' *ART.4.***

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Norme generali

Art. 3 - Attività di pubblico esercizio

Art. 4 - Pertinenze fabbricati

Art. 5 - Strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

Art. 6 - Attrezzature per la balneazione

Art. 7 - Procedimento

Art. 8 - Occupazione e manutenzione del suolo pubblico

Art. 9 - Termini di validità

Art. 10 - Contributo di costruzione

Art. 11 - Garanzia

Art. 12 - Opere eseguibili senza permesso

Art. 13 – Norme finali

ART. 1

Finalità

1.1 Il presente regolamento contiene la disciplina delle modalità costruttive, assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche ed igienico - sanitarie, per le opere dirette a soddisfare le sole esigenze temporanee, relative alla installazione di manufatti e strutture precarie, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e intrattenimento della clientela.

1.2 Per le strutture precarie da installare sul territorio costiero varranno le norme del PUTT/P e le previsioni del Piano Comunale delle Coste. Pertanto, le presenti disposizioni si applicheranno nelle more dell'approvazione di quest'ultimo piano da parte della Regione Puglia e successivamente solo se compatibili.

1.3 Inoltre, vengono disciplinati gli interventi edilizi minori di pertinenza ai relativi edifici residenziali e le strutture trasferibili, precarie e gonfiabili.

ART. 2

Norme Generali

2.1 Le strutture temporanee non possono essere fissate al suolo con sistemi di ancoraggio che richiedono escavazioni e devono avere carattere di precarietà, la loro presenza sul territorio deve avere durata limitata.

2.2 Le strutture previste nel presente regolamento sono soggette al preventivo rilascio del Permesso di Costruire, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

2.3 I manufatti realizzati non vengono computati, ai fini degli indici urbanistico-edilizi, come superficie utile o coperta, né come volume; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, dal Codice della Strada e dalle altre leggi in materia.

2.4 L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti, in quanto il manufatto principale dovrà essere già conforme al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica in merito alla somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici.

2.5 La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Dovrà trattarsi, pertanto, di struttura dotata di una capacità strutturale autonoma, svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

2.6 La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno.

2.7 Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

2.8 Le tamponature, ove consentite, dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di polycarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità, nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato, di utilizzare per una altezza massima di cm.100, materiali opachi.

2.9 L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi, con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

2.10 La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

2.11 Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge 13/1989 in materia di accessibilità.

2.12 I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.

2.13 Sono escluse dall'applicazione della presente disciplina le strutture ricadenti in zone soggette ad inedificabilità assoluta per vincoli archeologici e per assoluta incompatibilità con le caratteristiche morfologiche del territorio, in virtù di disposizioni normative e regolamentari di carattere statale, regionale e comunale.

2.14 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

2.15 La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi, sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del permesso.

2.16 Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

2.17 La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

ART. 3

Attività di pubblico esercizio

3.1 I manufatti e le strutture temporanee, collegati ad una attività di pubblico esercizio, sono consentiti per un uso limitato nel tempo, volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, nel limite della capacità ricettiva autorizzata.

3.2 Si precisa che per pubblico esercizio si intende un'attività commerciale in sede fissa di somministrazione (consumo sul posto) al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristorante, pizzeria, gelateria, ecc.); detti manufatti possono essere installati in aree

pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio.

3.3 Sono escluse le zone pubbliche interessanti aree verdi, aiuole, sede stradale destinata alla pubblica circolazione, nonché le zone adibite alla sosta dei veicoli e i posti auto.

3.4 Le zone adibite alla sosta dei veicoli ed i posti auto possono essere occupate per una superficie massima di 10 mq., qualora la installazione richiesta non possa avvenire totalmente sul marciapiede antistante il locale.

3.5 Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

3.6 Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

3.7 Per l'occupazione di suolo pubblico deve essere acquisita apposita autorizzazione amministrativa.

3.8 Nelle zone di pregio turistico - ricettivo deve essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non possono comportare la compromissione per l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela.

3.9 L'installazione delle strutture precarie nell'area di pertinenza degli edifici vincolati, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente con particolare attenzione nell'uso dei materiali e dell'inserimento nel contesto.

3.10 I manufatti precari, oggetto del presente regolamento, possono avere una superficie coperta:

3.10.a su suolo pubblico per le attività di pubblico esercizio, pari alla concessione amministrativa di riferimento fino a un max. di mq. 50;

3.10.b su suolo privato ad uso e/o aperto al pubblico pari alla concessione amministrativa di riferimento, comunque con una superficie max. di mq. 50;

3.10.c su suolo privato fino a un max. di mq. 100 e comunque non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente escludendo la superficie per servizi (la superficie coperta non potrà superare il 50% dell'area libera pertinenziale).

3.11 Sono possibili i tamponamenti di tettoie o porticati esistenti e regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento.

3.12 L'occupazione può avvenire entro le proiezioni delle fronti dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura.

3.13 Le strutture devono rispettare la distanza di metri 3,00 dai confini (se posizionate all'interno di un lotto pertinenziale) e di metri 1,20 dal bordo esterno del marciapiede o dal fabbricato (se installate su suolo pubblico), salvo minore distanza autorizzata dall'amministrazione comunale su parere motivato dall'ufficio.

3.14 La quota di imposta del piano di calpestio non può superare i 20 cm. da quella stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3.00, misurata all'intradosso del solaio di copertura e, comunque, deve essere garantita un'altezza media di ml. 2.70.

3.15 Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

3.16 In presenza di più esercizi pubblici deve essere prevista una soluzione unitaria.

ART. 4 **Pertinenze fabbricati**

4.1 Sono invece da considerarsi interventi edilizi minori le pertinenze, costituite da piccoli manufatti facilmente movibili, al servizio delle unità immobiliari per ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati, legnaie, tettoie, ricovero auto e altre opere similari.

4.2 L'installazione è consentita, ove possibile, solo nei cortili interni (in deroga a distanze ed indici planovolumetrici di Piano Regolatore) di loro pertinenza e devono essere prive di accesso dalla via pubblica.

4.3 Possono essere collocate sul confine solo con consenso scritto del vicino.

4.4 Le strutture chiuse (ricovero attrezzi da giardino e legnaie) devono avere una superficie massima complessiva pari a mq. 8,00 e una altezza media interna inferiore a ml. 2.20.

4.5 L'installazione di strutture aperte (gazebo, pergolati e tettoie ricovero auto) è consentita per unità immobiliare, nel rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

4.6 Tali manufatti devono avere struttura leggera con altezza massima di ml. 3.00 ed elementi orizzontali, a sostegno della copertura, sporgenti non oltre ml. 0.50.

4.7 La superficie coperta nel residenziale di tipologia unifamiliare è ammessa per un massimo di mq. 25; nei casi di residenziale a schiera o condominiale è consentito per ciascuna unità immobiliare per un massimo di mq. 15.

4.8 Le strutture destinate a gazebo, pergolati e tettoie ricovero auto non possono essere tamponate e devono essere coperte con materiali leggeri di facile smontaggio.

4.9 La superficie coperta complessiva delle opere richieste non deve superare il 50% dell'area libera pertinenziale.

ART. 5

Strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

5.1 Il permesso per l'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi, prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, ecc.), di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc. è rilasciato a tempo determinato, per periodi differenti, a seconda del tipo d'installazione richiesto.

5.2 Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa, esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a mt. 1,50.

5.3 Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

5.4 La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq. 10,00 e l'altezza massima totale non può superare i mt. 3,00, salvo diversa e specifica normativa di settore.

5.5 L'installazione dei chioschi per la vendita di bibite e gelati, oltre a rispettare le prescrizioni già previste nelle presenti norme, se ricadono su aree demaniali, devono essere ubicate ad intervalli non inferiori ad 1 km lungo i litorali destinati alla libera balneazione.

5.6 Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico.

5.7 Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio, adeguato al tipo di struttura e relativa capienza, ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

5.8 Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli di breve durata, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non deve essere superiore ad 1/2 dell'area disponibile.

5.9 L'accesso e l'uscita del pubblico deve avvenire in maniera tale da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

ART. 6

Attrezzature per la balneazione

6.1 Le attrezzature per la balneazione stagionale devono essere realizzate conformemente alla normativa legislativa e regolamentare vigente. Nelle aree litoranee, così come classificate al punto 3.07.4 del PUTT/P, è possibile:

6.1.a il mantenimento e la ristrutturazione di manufatti edilizi realizzati conformemente a titolo edilizio abilitante (ex concessione edilizia) ed attrezzature ad uso attività connesse alla presenza del mare (balneazione, pesca, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito;

6.1.b la realizzazione di nuove strutture di facile rimozione con tale destinazione, solo se localizzate in modo da evitare l'alterazione e la compromissione del litorale nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;

6.2 Le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale devono essere trasportabili comprese le pavimentazioni, e removibili alla fine di ogni stagione balneare, i soli nuclei destinati a servizio possono assumere carattere permanente, sulla base di parere espresso dagli Organi di Tutela Ambientale, purché utilizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con la caratteristica del sito (si intendono per nuclei destinati a servizi le strutture e gli impianti necessari al funzionamento del complesso balneare, quali ad esempio: fosse biologiche, serbatoi, bagni, docce, bar, di ricettività proporzionate all'utenza con relativi impianti tecnologici);

6.3 Dovrà essere assicurata la disponibilità di servizi minimi che dovranno comprendere almeno quelli igienici differenziati anche per disabili ed eventualmente cabine e/o spogliatoi con docce, oltre a servizi di vendita di cibi e bevande nel rispetto delle leggi in vigore.

6.4 Tali strutture potranno impegnare complessivamente il 5% della superficie e, comunque, non superare il limite di 100 mq. coperti e devono essere rimosse alla scadenza del permesso (salvo quelle per le quali è previsto il mantenimento) o della concessione demaniale se non rinnovati, pena l'applicazione dei successivi articoli 9 e 11, ultimi comma.

ART. 7 Procedimento

7.1 Il progetto, redatto da tecnico abilitato, dovrà essere presentato c/o la Direzione Edilità o - qualora la realizzazione delle strutture precarie sia connessa alla svolgimento di attività produttive - allo Sportello Unico per le Attività Produttive completo di tutta la documentazione prevista in ordine al tipo di pratica edilizia, compresa quella necessaria per il rilascio dei pareri degli altri uffici enti e esterni.

7.2 E' richiesto: stralcio di P.R.G., planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000; rappresentazione grafica del manufatto come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale; relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati; documentazione fotografica dei luoghi; elaborati esplicativi nel rispetto della Legge 13/1989; documentazione prevista dal D. Lgs. 42/2004 per le zone sottoposte a vincoli; certificazione in ordine alle strutture portanti con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica; copia dell'autorizzazione dell'esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande; documentazione per gli impianti, ove dovuta.

7.3 Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi simili contigui; i colori ed i materiali impiegati

devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.

7.4 Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione d'impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento e alla rimozione del manufatto temporaneo, alla scadenza del termine di validità del permesso, per il ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi e deposito di polizza fidejussoria.

7.5 Per le strutture realizzate in aree condominiali è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.

7.6 L'intervento sarà valutato anche sotto l'aspetto architettonico e sotto l'aspetto del suo inserimento nel contesto urbano.

7.7 La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto.

7.8 Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

ART. 8

Occupazione e manutenzione del suolo pubblico

8.1 Il rilascio del permesso, per strutture da collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di passaggio pubblico, è subordinato alla preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

8.2 L'annullamento o la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico, determina l'inefficacia del titolo abilitativo edilizio.

8.3 L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

8.4 In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

8.5 L'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico.

8.6 Deve essere assicurata una larghezza libera dell'eventuale percorso pedonale non inferiore a mt. 1,20, misurata tra il limite della carreggiata stradale o dell'edificio ed il piano verticale d'ingombro della struttura. Tale larghezza deve risultare libera da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali.

8.7 L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.

8.8 E' cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, ove necessaria, secondo le indicazioni della Direzione Patrimonio, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

8.9 Spetta inoltre, al titolare del permesso la rimozione e il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area dal Comune o da altri soggetti gestori di pubblici servizi.

8.10 Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dai servizi del comune.

8.11 In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese addebitate a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 9

Termini di validità

9.1 Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione delle strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico che privato, non può essere superiore a mesi 9 (nove).

9.2 L'eventuale motivata richiesta di rinnovo senza rimozione della struttura assentita può essere concessa solo una volta e va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza del precedente permesso, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 516,00.

9.3 Qualora venga richiesto un termine maggiore di validità del permesso per l'installazione su suolo pubblico, unitamente al progetto, dovrà essere acquisita documentazione idonea che attesti le valutazioni economiche, occupazionali che giustificano detta richiesta; il rilascio del relativo permesso di costruire, in questo ultimo caso, sarà successivo all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.

9.4 Il rinnovo del permesso, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, può essere richiesto sulla base di una semplice domanda, senza necessità di riacquisire nuovamente i pareri (salvo variazioni delle norme o delle leggi di riferimento).

9.5 Il permesso è comunque collegato alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

9.6 I permessi rilasciati per l'installazione su aree private di piccoli manufatti, quali ricovero attrezzi da giardino in struttura leggera, gazebo, pergolati, legnaie, tettoie, ricovero auto e altre opere similari, hanno validità illimitata.

9.7 Per le attività di tipo stagionale, salvo gli stabilimenti balneari regolamentati diversamente, le strutture devono essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

9.9 Il permesso ad installare strutture precarie, ad eccezione di quelle aventi validità illimitata, non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di un nuovo permesso.

9.10 Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni e non potranno essere più rinnovate o riautorizzate.

ART. 10

Contributo di costruzione

10.1 Le strutture sopra descritte saranno assoggettate al regime gratuito se completamente aperte e con copertura non rigida; negli altri casi al regime oneroso, anche se viene richiesto il tamponamento parziale.

10.2 L'onere, ove dovuto, è fissato nella quota del 50% del contributo di costruzione dell'intera opera.

ART. 11

Garanzia

11.1 Prima del rilascio del permesso dovrà essere prodotto atto di impegno da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compreso la rimozione del manufatto, nel quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione.

11.2 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti deve essere stipulata idonea polizza fidejussoria e/o deposito cauzionale, per un importo forfettariamente fissato in euro 3.000,00, che dovrà avere durata uguale alla concessione del suolo pubblico e rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta del Comune.

11.3 Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dall'ufficio competente con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi.

11.4 Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini indicati nel permesso di costruire, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fidejussione.

ART. 12

Opere eseguibili senza permesso

12.1 La installazione di tavolini, fioriere mobili ed ombrelloni su suolo pubblico e nelle vicinanze dei pubblici esercizi è soggetta alla sola autorizzazione delle Circoscrizioni.

12.2 Dette installazioni potranno avvenire solo quando l'esercizio pubblico sia già conforme al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica in merito alla

somministrazione in aree esterne e nel rispetto delle norme dell'art. 8 del presente regolamento.

12.3 La installazione di tende, caldaie, copri caldaie, condizionatori e opere simili, ricadenti su aree private è soggetta alla sola autorizzazione del condominio.

12.4 Le suddette opere potranno essere installate sui prospetti interni dei fabbricati e, se indispensabile, con intervento unitario sui prospetti visibili dalla pubblica via, in modo che la loro sistemazione si inserisca armonicamente e funzionalmente con preciso carattere architettonico.

12.5 Le antenne e le parabole dovranno essere installate sulla copertura dei fabbricati con impianti centralizzati o se ciò non fosse possibile sui prospetti interni dei fabbricati.

12.6 Le nuove opere realizzate in difformità dalle norme dettate dal presente articolo saranno ritenute non decorose e saranno soggette ai provvedimenti previsti dagli artt. 32 e 33 del vigente regolamento edilizio.

12.7 Qualora si tratti di interventi su beni vincolati è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, che si configura come provvedimento in materia di beni culturali e non come provvedimento edilizio ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia.

ART. 13 Norme finali

13.1 Il presente regolamento va a integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche di attuazione del P.R.G.

13.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

13.3 I manufatti esistenti, realizzati con regolare permesso edilizio sotto la vigenza della precedente normativa, dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento in sede di richiesta di interventi che eccedono la manutenzione ordinaria e/o straordinaria. In caso di richiesta di rinnovo dei precedenti atti di assenso si dovrà, comunque, seguire la procedura prevista dal presente regolamento.

13.4 Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere rivisti, modificati ed eventualmente revocati tutti i precedenti atti di assenso edilizio rilasciati e relativi all'occupazione permanente di suolo pubblico.

13.5 Le opere disciplinate dal presente regolamento, non sono soggette a richiesta di agibilità.

13.6 E' fatto obbligo al richiedente ed al direttore dei lavori di attestare l'ultimazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle norme di sicurezza ed igienico - sanitarie.

13.7 Per garantire una completa e costante osservazione degli interventi operati sul territorio copie di tutti gli atti rilasciati per la realizzazione delle strutture temporanee sono raccolte presso la Direzione Edilità.